



REGOLAMENTO COMUNALE DI PIANEZZO

PER IL CIMITERO E LA POLIZIA MORTUARIA

1. ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 1 - Definizione, proprietà, amministrazione

Il cimitero, situato al mappale 1314 RFD di Pianezzo, è di proprietà del Comune. L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 2 - Organizzazione

La sorveglianza amministrativa compete alla Cancelleria Comunale. La sorveglianza diretta, i lavori di manutenzione ordinari, le inumazioni e le esumazioni competono all'operaio comunale facente funzione di custode. Il Municipio può appaltare i lavori di manutenzione ordinari, le inumazioni e le esumazioni.

Art. 3 – Orari d'apertura - comportamento

1. L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Municipio. Per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il custode può eccezionalmente consentire l'accesso al cimitero oltre gli orari di apertura.
2. Per lo svolgimento di funerali o inumazioni valgono gli orari di apertura. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali non vengono celebrati funerali.
3. L'accesso al cimitero è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso.
4. E' vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 4 – Decorazioni

1. E' vietato deporre fiori o ornamenti di qualsiasi genere sulle lastre dei cinerari e davanti ai loculi, salvo un semplice ornamento floreale nei primi 10 giorni dopo il funerale o l'inumazione. Il Comune provvede eventualmente ad una decorazione uniforme.
2. Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso e non superiori in all'altezza a



cm 80. La vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.

3. I fiori recisi vanno posti in vasi. Scatole, bottiglie o simili verranno rimosse.

Art. 5 – Segni funebri

1. La posa o la costruzione di monumenti, lapidi, tombe singole o doppie è soggetta all'autorizzazione del Municipio. Le dimensioni massime sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza, la quale deve indicare anche la ditta concessionaria per le iscrizioni sulle lastre dei loculi. Quest'ultime devono comprendere: nome, cognome, anno di nascita, anno di morte, eventualmente foto.
2. La domanda di autorizzazione dev'essere accompagnata dal progetto in due copie con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare, in:
 - a) scala 1:10 per lapidi, tombe singole;
 - b) scala 1:20 per lapidi, tombe doppie.
3. Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a danni arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.
4. Nei loculi non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione di nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia formato uniforme. Le spese per la sigillatura e la posa dei segni funebri sono a carico del concessionario.

Art. 6 – Costruzioni

1. Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero; fanno eccezione le piccole opere che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 6 novembre non è permesso nessun lavoro edile a tombe, a monumenti e lapidi.
2. Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dal cimitero: il Comune, previa diffida, provvede a spese dei concessionari allo sgombero degli scarti non asportati.
3. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti interne ed esterne del cimitero, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare il muro di cinta.
4. E' vietata l'applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero; fanno eccezione quelli esistenti. Una deroga al presente capoverso potrà essere valutata e concessa nell'ambito di uno spurgo generale del cimitero o di una parte di esso.



2. COMPOSIZIONE E ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 7 – Composizione

1. Il cimitero si compone di:
 - a) campi per inumazione di salme o ceneri;
 - b) cinerari per loculi;
 - c) cinerario - ossario comune.

2. Le inumazioni di salme o ceneri, autorizzate di volta in volta dal Municipio, devono essere eseguite di fianco l'una all'altra nel rispettivo campo o cinerario, seguendo l'ordine cronologico delle inumazioni.
Il Municipio può concedere deroghe e riservare parti adiacenti alla tomba o al loculo quando si tratta del coniuge, degli ascendenti o discendenti diretti, di parenti stretti o del convivente superstite. La richiesta deve essere formulata per iscritto.
Il Municipio decide caso per caso, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle esigenze future. Verificandosi un'esigenza particolare per mancanza di posti, eccezionalmente la riserva del posto potrà essere revocata.

Art. 8 – Ordinamento

- a) Nei campi o nei cinerari comuni:
inumazioni di salme o ceneri, concessione occupazione ventennale gratuita, non rinnovabile.
- b) Nei campi o nei cinerari con concessione a pagamento:
inumazioni di salme o ceneri, concessione occupazione trentennale a pagamento, eventualmente rinnovabile per venti anni previa istanza al Municipio per esame nell'ambito della disponibilità dei posti e delle esigenze future.
- c) Inumazioni delle ceneri o delle ossa esumate, per le quali non viene inoltrata un'ulteriore richiesta d'inumazione.
- d) Nei loculi, sia per la situazione del cap. a) come b) trovano spazio due urne. Al momento dell'inumazione della seconda urna, la concessione originaria della prima urna è automaticamente prolungata e l'eventuale tassa calcolata pro rata fino alla scadenza della concessione per la seconda urna.
- e) Nel caso di inumazione delle urne nelle fosse, dovrà essere costruito l'apposito loculo per le tombe. Dove sono state deposte ceneri o ossa di più defunti, la concessione e il rinnovo sono calcolati partendo dalla data d'inizio della prima concessione. Non è permessa la posa delle urne cinerarie sopra le tombe.
- f) Le concessioni (tombe o loculi) non conferiscono alcun diritto di proprietà sulla superficie occupata, ma unicamente un diritto personale che non può essere alienato, ceduto o pignorato. Almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.



3. SEPOLTURE

Art. 9 – Diritto alla sepoltura

Nel cimitero possono essere inumate le salme, le ceneri o le ossa di:

- a) persone decedute nel comprensorio giurisdizionale di Pianezzo;
- b) persone domiciliate a Pianezzo;
- c) persone attinenti di Pianezzo;
- d) persone strettamente legate a Pianezzo, a giudizio del Municipio.

Art. 10 – Feretri

- 1) Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti al momento del parto.
- 2) Per le inumazioni nei campi è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai cm 3.
Nel caso di salme contenute in casse non compatibili dovrà essere prevista la sostituzione.

4. ESUMAZIONI

Art. 11 – Esumazioni di salme o urne / spurgo

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
- 2) Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero (spurgo), per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia.
- 3) Le spese per l'esumazione di cui al cap. 1. e per la modificazione del cimitero (spurgo) sono a carico del Comune.
- 4) Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.
- 5) Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Comune, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
- 6) Le ceneri, o le ossa rinvenute sono di regola raccolte e inumate nel cinerario-ossario comune art. 8 cap. c).



- 7) Su richiesta dei superstiti, le ceneri o le ossa rinvenute possono essere inumate nelle tombe o nei loculi già oggetto di una concessione o in nuovi loculi o campi compatibilmente alle disponibilità dei posti.

5. CONCESSIONE INUMAZIONI

Art. 12 – Procedura e mobilità, diritti e oneri della concessione

- 1) La domanda di concessione va inoltrata al Municipio, indicando tipo e luogo dell'inumazione domandata, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto, come pure indirizzo del richiedente.
- 2) Il richiedente è considerato rappresentante degli eredi o dei parenti e assume diritti ed oneri nei confronti del Comune.
- 3) La concessione è rilasciata sotto riserva:
 - di future modifiche del presente regolamento;
 - di necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero;che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.
Per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella, o loculo concesso.
In questo caso al concessionario viene assegnata una parcella equivalente: le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento sono a carico del Comune.
Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata, prendono fine col decorso di cinquant'anni dal loro rilascio.

Art. 13 – Manutenzione e conservazione

- 1) Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari a cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio invita, per quanto possibile, i superstiti a subentrare nella concessione.
- 2) Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri, o le ossa vengono inumate nel cinerario-ossario comune.

6. TASSE

Art. 14 – Tasse concessioni

Posti comuni:

che rientrano nell'art. 9 cap. a) e b) gratuito.



COMUNE DI PIANEZZO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTONE TICINO

Posti comuni:

che rientrano nell'art. 9 cap. c) e d) da fr. 500.- a fr. 700.-.

Posti a tempo determinato:

30 anni eventualmente rinnovabile:

- che rientrano nell'art. 9 cap. a), b) e c) da fr. 600.- a fr. 900.-;
- che rientrano nell'art. 9 cap. d) da fr. 800.- a fr. 1'200.-.

Per il rinnovo della concessione viene riscossa una tassa pari al 50% di quella in uso al momento della domanda.

Art. 15 – Altre tasse

- a) Esame e approvazione progetto lapidi singole da fr. 100.- a fr. 150.-.
- b) Esame e approvazione progetto lapidi doppie da fr. 200.- a fr. 250.-.
- c) Le spese di inumazione sono a carico del richiedente.

7. NORME FINALI

Art. 16 – Riscossione delle tasse e multe

Le modalità di emissione, incasso e condono delle tasse e delle multe per il mancato rispetto delle presenti disposizioni, sono regolate dagli articoli 20 e 31 del regolamento comunale per la parte politica e amministrativa.

Approvato dal Consiglio comunale di Pianezzo in data 29 settembre 2003.

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 23 gennaio 2004.